



COMUNE DI ACI CASTELLO

NORME SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 19/06/23

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi in disponibilità dell'amministrazione comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse, rinvenibili sul territorio cittadino, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Articolo 2 - Definizione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale. L'amministrazione comunale garantisce, alle diverse categorie di utenza, la possibilità di accesso agli impianti.
2. In particolare, le strutture comunali del Comune di Aci Castello sono:
 - a) Area sportiva polifunzionale di via Roberto Rimini, n° 19, frazione di Cannizzaro;
 - b) Palestre comunali annesse agli istituti scolastici – a norma dell'art. 12 comma 2 della [L.N. n.517/77](#) e ss.mm.ii.) ed in dettaglio:
 - o palestra scuola plesso di via Cesare Battisti n° 12, Aci Castello;
 - o palestra scuola plesso di via Francesco Crispi n° 58, Aci Castello;
 - o palestra scuola plesso di Piazza delle Scuole n° 1, frazione di Acitrezza;
 - o palestra scuola plesso di via Roberto Rimini n° 28, frazione di Cannizzaro;
 - o palestra scuola plesso di via Trieste, frazione di Ficarazzi;
 - c) Campo Sportivo Comunale "Antonino Di Guardo" – Via Oliva S. Mauro, 36, frazione di Ficarazzi, con relativi servizi e impianti annessi;

Articolo 3 - Classificazione delle attività sportive

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:
 - a) sportive, enti di promozione sportiva, riconosciute dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI . Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo;
 - b) attività **ludico-motoria-ricreativa**: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere ricreativo. Tale attività può essere organizzata anche dai soggetti riconosciuti o affiliati a Coni e Cip;
 - c) attività **scolastica**, quale attività presente nelle strutture scolastiche comunali, ma non disciplinata dal presente regolamento.
 - d) attività saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale, tra cui rientrano:
 - o le attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva;
 - o l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o

affiliate ad enti di promozione sportiva, non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere;

- o l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 4 - Destinatari degli impianti

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI e CIP aventi sede nel territorio³ di Aci Castello e in altri comuni;
 - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e CIP aventi sede nel territorio di Aci Castello ed in altri comuni;
 - c) Istituzioni scolastiche del Comune di Aci Castello;
 - d) Associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio di Aci Castello ed in altri comuni;
 - e) Società sportive professionistiche aventi sede nel territorio di Aci Castello ed in altri comuni;
 - f) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, ed amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione, aventi sede nel territorio di Aci Castello ed in altri comuni;
 - g) Istruttori qualificati;

Articolo 5 - Principi e criteri per l'assegnazione degli impianti

1. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui all'[articolo 4](#), vengono presentate:
 - al Servizio Sport per tutti gli impianti a gestione diretta (ivi comprese le palestre scolastiche) per i quali l'amministrazione dispone la programmazione degli spazi;
 - al soggetto affidatario per gli impianti dati in gestione, nelle modalità definite dal singolo contratto di gestione, in virtù delle tempistiche previste dal presente articolo.
2. Il Comune coordina le attività di acquisizione delle domande (anche in relazione a impianti in gestione a terzi) al fine di garantire uniformità, pubblicità, semplificazione, trasparenza e informatizzazione. La domanda viene effettuata su un modello unificato messo a disposizione dall'Amministrazione, che dovrà contenere gli elementi necessari alla valutazione dei criteri di cui al successivo [articolo 6](#) e della disciplina sportiva esercitata in ciascun impianto richiesto.
3. Nell'assegnare gli spazi il Servizio Sport, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, applica i seguenti principi:
 - garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
 - garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
 - garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate a una eccessiva frammentazione;
 - privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati nell'art. 4 aventi sede legale o operativa nel territorio del Comune di Aci Castello, mettendo in subordine le società con sede in altri comuni.

4. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, possono essere concessi in uso annuale, intendendosi per esso l'anno scolastico, cioè per il periodo compreso tra settembre e agosto, o per uso straordinario, se compatibile con la programmazione annuale.
 5. Non verranno accolte richieste di modifica delle concessioni rilasciate.
 6. A società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, ovvero abbiano commesso violazioni in connessione con l'utilizzo degli impianti, non potrà esserne concesso l'uso:
 - fino a ottemperanza del debito se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
 - per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie;
 - per almeno 10 anni per gravi violazioni, anche non accertate in via definitiva, che abbiano dato luogo a responsabilità a carico dell'Ente, infortuni o incidenti sul lavoro.
 7. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
 - Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
 - Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;
 - Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
 - Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
 - Società radicate nel territorio sede dell'impianto.
 8. Gli impianti sportivi comunali di cui alle lettere a) e b) del punto 2 dell'[articolo 2](#) verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:
 - scuole di Aci Castello (di norma nelle ore antimeridiane);
 - società sportive, gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Aci Castello;
 - alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
 - a istruttori qualificati;
- A PARITÀ DI CONDIZIONI SI SEGUIRANNO LE SEGUENTI PRIORITÀ:
- società sportive o associazioni aventi sede nel territorio di Aci Castello che svolgono un campionato di circuito nazionale e/o che riportino nel nome della squadra la dicitura "Aci Castello, Aci Trezza, Cannizzaro, Ficarazzi".
 - società sportive o associazioni aventi sede nel territorio di Aci Castello da almeno due anni;
 - svolgimento di attività agonistica;
 - Società sportive o Associazioni che svolgono attività motoria e/o sportiva esclusivamente con soggetti diversamente abili;
 - maggior numero di associati nella stagione sportiva precedente a quella di richiesta di utilizzo dell'impianto;
 - svolgimento di attività giovanile;
 - svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale.
9. In ogni caso, in virtù del principio di massima occupazione degli impianti sportivi, l'assegnazione degli spazi settimanali, per ciascun impianto, dovrà tenere conto in via proporzionale del peso delle società richiedenti, attribuito con procedimento amministrativo sulla base di tutti i criteri sopra elencati per ciascuna tipologia di impianto.
 10. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell'atto di concessione.
 11. L'uso straordinario o occasionale degli impianti sportivi, può essere autorizzato purché non si modifichi la programmazione già effettuata. Le domande dovranno pervenire al soggetto

competente prima della data prevista per l'uso dell'impianto, nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Articolo 6 - Procedura di assegnazione degli impianti a gestione diretta

1. Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:
 - I. I soggetti di cui all'[articolo 4](#) dovranno fare richiesta ogni anno, nei termini specificati da apposito avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito dell'Ente di norma entro il 31 maggio di ciascun anno, utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione comunale e allegato al presente regolamento sotto la lettera A) firmato dal legale rappresentante, dal responsabile, o dal Presidente della società. I suddetti soggetti dovranno inoltre presentare:
 - I.a) documentazione attestante idonea copertura assicurativa rilasciata da una compagnia di rilevanza Nazionale abilitata a termine di legge, con un massimale che sia a totale copertura per ogni danno derivante alle strutture, persone o cose all'interno dell'impianto sportivo; la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escursione del debitore e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del Comune;
 - I.b) apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, con cui dovranno attestare il numero dei praticanti su ciascun impianto; per praticanti si intendono quelli costantemente presenti sull'impianto nel corso della stagione sportiva precedente a quella per la quale si presenta domanda. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni ed in caso di infedele dichiarazione procede ai sensi della vigente normativa.
 - II. L'amministrazione comunale di norma entro il 31 agosto approverà la programmazione annuale dandone specifica comunicazione agli assegnatari e a coloro che non sono risultati assegnatari. Nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi per coordinare eventuali modifiche se si rendessero necessarie;
2. L'uso degli impianti di cui all'[articolo 2](#) punto 2 viene autorizzato nei giorni e nelle ore stabiliti dal dirigente Scolastico e dal Consiglio di Istituto, comunque fuori dagli orari didattici e salvo particolari esigenze della scuola.
3. La concessione per uso straordinario potrà avvenire di volta in volta all'atto della richiesta da presentare utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione comunale e allegato al presente regolamento sotto la lettera B) firmato dal legale rappresentante, dal responsabile, o dal Presidente della società, che dovrà pervenire al protocollo dell'Ente almeno 30 giorni prima della data destinata all'iniziativa e che dovrà contenere ogni notizia utile a specificare la natura della stessa e l'uso dell'impianto richiesto, previa verifica della disponibilità.
L'uso straordinario o occasionale degli impianti sportivi, può essere autorizzato purché non si modifichi la programmazione già effettuata o comporti variazioni condivise.

Articolo 7 - Revoca o sospensione per esigenze di uso diretto

1. L'amministrazione comunale e/o il soggetto affidatario della gestione degli impianti di cui all'[art. 2 comma 2](#) lett. c) hanno la facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per:
 - a) manifestazioni sportive di particolare importanza e rilevanza per il territorio, promosse dall'Amministrazione comunale e/o dal soggetto affidatario della gestione;
 - b) per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti;
 - c) per condizioni climatiche particolarmente avverse;
 - d) per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili.

In tali casi l'amministrazione comunale, e/o il soggetto affidatario della gestione, daranno comunicazione agli assegnatari i quali non dovranno corrispondere le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

In caso di sospensione delle assegnazioni per i motivi di cui alla precedente lettera a) la comunicazione anzi detta dovrà pervenire agli assegnatari con almeno quindici giorni di preavviso.

2. Il Servizio Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe e/o diritti, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine di norma non superiore a 15 giorni;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dal Settore competente o contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente provveduto al ripristino o al risarcimento;
- e) non ci sia l'utilizzo dichiarato in sede di programmazione;
- f) nei casi previsti dalle convenzioni;
- g) nei casi previsti da eventuali prescrizioni connesse all'autorizzazione all'uso degli impianti;
- h) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

3. In caso di concessione di gestione da parte di terzi, il gestore può procedere alla decadenza dalle assegnazioni in uso in base alle condizioni sopra riportate. Il provvedimento finale è adottato previo nulla osta del servizio competente.

4. Il Servizio Sport può revocare, con preavviso (salvi i casi di estrema urgenza) e senza onere di indennizzo o risarcimento, le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:

- a) Per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 8 - Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Servizio Sport per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, di norma dopo le 16.30 per le scuole primarie e le 14.00 per le secondarie, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e il concessionario in uso e gestione, individuato secondo le procedure di cui all'[articolo 11](#).

2. Solo nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, l'impianto può essere assegnato al Servizio Sport. In questa ipotesi la convenzione regolerà l'utilizzo dell'impianto da parte dell'istituto scolastico, sia per attività motoria curriculare che per quella prevista nel P.T.O.F (Piano triennale dell'offerta formativa) e apposito disciplinare regolerà l'utilizzo della struttura da parte delle società sportive.

3. In entrambe le ipotesi descritte dai precedenti comma, potranno essere posti a carico dell'Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 9 - Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi comunali avviene:
 - a) direttamente;
 - b) attraverso rapporti concessori con terzi.
2. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - Durata della convenzione;
 - Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - Gestione di eventuali attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita);
 - Applicazione e riscossione tariffe;
 - Intestazione e pagamento utenze;
 - Manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
 - Norme sul personale in servizio, e indicazione di figure professionali specifiche laddove richiesto dalla natura dell'impianto;
 - Garanzie e idonee coperture assicurative;
 - Divieto di sub concessione per le attività principali della concessione;
 - Oneri derivanti dall'applicazione del [D.lgs 81/2008](#);
 - Forme di controllo da parte del Comune;
 - Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.
3. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 10 - Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie delle concessioni attualmente in uso, ai sensi del vigente regolamento sono:
 - a) concessione in gestione ed uso;
 - b) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;

Articolo 11 - Concessione in gestione ed uso

1. Si stabilisce un rapporto di concessione in gestione ed uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, società o Associazione Sportiva, con le seguenti condizioni:
 - a) è a carico del concessionario l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta e ordinaria;
 - b) spetta al Comune di Aci Castello la programmazione dell'uso degli spazi, il pagamento delle utenze, la manutenzione straordinaria delle strutture, restando inteso che quella ordinaria rimane a carico dei concessionari;
2. I soggetti interessati alla concessione di gestione ed uso dovranno manifestare tale interesse contestualmente alla domanda di utilizzo degli spazi da presentarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione, secondo i termini previsti dall'art. 6. Valutate le domande pervenute, il servizio Sport individua il titolare della concessione di gestione ed uso per ciascun impianto nel caso ci sia un unico utilizzatore dell'impianto o un unico soggetto resosi disponibile; In caso di pluralità di domande di gestione ed uso si affida la concessione in virtù dei criteri di cui all'[articolo 5](#).
3. Si stabilisce un rapporto di concessione in gestione ed uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, società o associazione Sportiva, con le seguenti condizioni: è a carico del

concessionario l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano di norma alle palestre scolastiche e a impianti di piccola dimensione.

5. La concessione in gestione e uso può essere disposta anche per l'uso straordinario degli impianti (giornaliero o pluri-giornaliero) con modalità da stabilirsi nell'atto di concessione d'uso e gestione o apposito documento redatto per l'evento.

Articolo 12 - Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, è affidata a:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- c) associazioni di discipline sportive associate;
- d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- e) società professionistiche;
- f) società di gestione impianti.

2. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge, in linea con le modalità previste dalla normativa vigente e comporta la corresponsione di un canone al Comune. Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- esperienza nel settore;
- capacità gestionale;
- affidabilità economica;
- qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati;
- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- coordinamento con le attività ed i servizi svolti dal Comune;
- offerta a rialzo sul canone.

Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.

3. La durata della concessione potrà consistere in anni da uno a dieci con possibilità di un rinnovo di pari durata;

4. Il concessionario organizza le attività con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per gli spazi e gli orari compresi nella percentuale di uso, eventualmente prevista dall'atto di concessione e definita dal Comune.

5. Il concessionario è tenuto al versamento del canone, individuato dall'Amministrazione e determinato con le procedure di selezione, in virtù della concessione del bene.

6. La determinazione dell'importo del canone da porre a base di gara e da assoggettare a rialzo, viene effettuata secondo criteri di valutazione che tengano conto, a seconda della specifica tipologia dell'impianto, della potenziale redditività, dei valori di mercato delle locazioni e degli altri parametri indicati dalla vigente normativa.

Articolo 13 - Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il Comune, attraverso i propri uffici e servizi e l'eventuale concessionario della gestione, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi e hanno poteri ispettivi e di accertamento ai sensi della vigente normativa.

3. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo da parte dei fruitori, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Articolo 14 - Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

1. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale anche per gli impianti dati in concessione a terzi.

2. Il Concessionario:

- a) ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune, approntando direttamente e con tempestività le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità.
- b) qualora effettuati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sull'impianto rimane responsabile di ogni obbligo di certificazione, corretta esecuzione, collaudo;
- c) può richiedere al Comune di effettuare direttamente interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria finalizzate alle strutture sportive dell'impianto, richiedendo un contributo a rimborso, totale o parziale, fino a un importo massimo di euro 20.000,00 IVA esclusa, tenuto conto delle norme di cui al [D.Lgs 50/2016](#). La Giunta Comunale delibera l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi in relazione all'urgenza e alla disponibilità di Bilancio. Il relativo progetto dovrà essere approvato dal competente ufficio tecnico comunale.

3. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.

4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

5. L'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, miglioria o addizione autorizzate potranno comportare una riduzione del canone previsto, quale scomputo, anche parziale, degli oneri sostenuti.

Articolo 15 - Norme generali sull'uso degli impianti, autorizzazioni e responsabilità

1. I richiedenti per usufruire delle strutture devono preventivamente fare richiesta presso l'ufficio competente (ufficio sport) del comune di Aci Castello, per prenotare il turno di utilizzo secondo la procedura descritta dall'art. 6.

La prenotazione di più turni consecutivi potrà essere possibile tenendo conto delle esigenze e delle richieste di altri soggetti aventi diritto.

2. I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

3. All'atto di consegna del bene pubblico vanno redatti:

- a) verbale di consegna chiavi, che il concessionario si impegna a restituire allo scadere della concessione;
- b) verbale di consistenza dello stato dell'immobile con la partecipazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, per gli impianti di cui all'[articolo 2](#) comma 2 lett. b), e dell'area che ha competenza sulla gestione del bene in oggetto;

3. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose e a terzi che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto. L'amministrazione comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al Comune o al suo concessionario il quale ha l'obbligo di esporre, in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione, il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per le segnalazioni e garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia, gestione, etc. o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune.

4. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

5. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

6. In merito all'uso degli impianti di cui all'[articolo 2](#) comma 2 lett. b) i concessionari si impegnano ad utilizzare le palestre, osservando le seguenti norme comportamentali:

- a) durante l'attività dovrà essere garantita la presenza di un responsabile dell'andamento tecnico disciplinare, che sorveglierà in particolare l'utilizzo delle attrezzature sportive;
- b) uso obbligatorio delle calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva;
- c) divieto di fumare, anche nei locali di servizio;
- d) divieto di lanciare attrezzi metallici o pesanti e di giocare a calcetto nelle strutture non espressamente autorizzate;
- e) obbligo di rispettare l'orario assegnato;

I concessionari si impegnano, altresì, al montaggio delle attrezzature utilizzate, lasciando, a fine attività, la palestra in ordine, riponendo le stesse attrezzature nell'originario posto dopo il loro uso. Sono a carico dei concessionari:

- la pulizia della palestra, dopo l'utilizzo degli impianti;
- l'onere per la custodia della palestra, delle attrezzature, e i servizi annessi, nonché per la vigilanza durante l'attività sportiva prevista;
- le spese per la sostituzione e riparazione di quanto fosse danneggiato per cattivo uso, dove per cattivo uso s'intende un utilizzo degli impianti con negligenza e non cura da parte del concessionario e degli utenti.

Articolo 16 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile e/o penale.

3. Le operazioni di smontaggio dovranno avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro l'orario prestabilito al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente dovrà darne comunicazione al comune o al suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 17 - Norme generali sull'accesso del pubblico

1. L'ingresso impianti sportivi durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

3. Agli impianti di cui all'[articolo 2](#) comma 2 lett. b) potranno accedere esclusivamente i tesserati dell'Associazione concessionaria che dovranno essere regolarmente assicurati, e comunque sempre in presenza di un responsabile dell'Associazione medesima, il cui nominativo dovrà essere portato a conoscenza del Comune.

Articolo 18 - Risoluzione e revoca delle concessioni

1. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi, previa diffida, quando:

- a) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche prescritte e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
- b) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico;
- c) trasgressione e violazione delle regole del presente regolamento;
- d) danneggiamento intenzionale e/o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi e ai locali annessi;
- e) subaffitto degli impianti (subconcessione) di cui all'[articolo 19](#);
- f) utilizzo del bene al di fuori degli orari e dei periodi stabiliti dalla concessione.

2. Nei casi di inadempimenti meno gravi e non reiterati, i singoli atti concessori possono prevedere penali di natura economica, che saranno comminate direttamente al concessionario che ha richiesto gli spazi, i quali ne risponderà direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 del codice civile.

3. Il Comune revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e ss. mm., quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- d) nel caso di mancato utilizzo della struttura concessa per 30 giorni consecutivi senza aver dato comunicazione motivata all'amministrazione;
- e) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- f) revoca motivata del nulla osta dell'istituzione scolastica – per gli impianti di cui all'[articolo 2](#) comma 2 lett. b);

Articolo 19 - Divieto di sub concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in subconcessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

TITOLO IV - TARIFFE

Articolo 20 - Tariffe d'uso

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento di opportune tariffe annuali o giornaliere, nel caso di attività, eventi e/o manifestazioni aventi carattere non continuativo ma straordinario.

2. Il Comune nella definizione delle tariffe di propria competenza deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.

3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.

4. La Giunta Comunale stabilisce le tariffe, anche differenziate, per l'uso degli impianti sportivi di cui all'[articolo 2](#) comma 2.

5. Le tariffe verranno aggiornate dalla Giunta Comunale ogni qualvolta sarà ritenuto necessario in base alle variazioni di mercato per assicurare la copertura dei costi di manutenzione dei beni pubblici in oggetto.

Articolo 21 - Modalità di riscossione delle tariffe

1. Il canone da corrispondere da parte di ogni utilizzatore dovrà essere pagato in massimo due rate di uguale importo, di cui una da versare anticipatamente, ai fini del rilascio dell'atto concessorio e/o della stipula del contratto di concessione, e la seconda entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di inizio della concessione, pena immediata revoca del titolo autorizzativo e risoluzione del contratto.

2. Le tariffe dovute per uso occasionale degli impianti, sono corrisposte al Comune o al soggetto gestore, quando si tratta di impianti non gestiti direttamente dall'ente.

3. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:

- le scuole del comune di Aci Castello;
- associazioni ONLUS, con sede nel territorio del comune di Aci Castello, che operano esclusivamente con soggetti con disabilità.

TITOLO V - CAMPO SPORTIVO COMUNALE "Antonino Di Guardo"

Articolo 23 - Destinatari dell'affidamento in concessione

1. Il Comune di Aci Castello, qualora non intenda gestire direttamente il campo sportivo comunale, affida la gestione in concessione la predetta struttura ai seguenti soggetti:

- a) Società sportive professionistiche e dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro costituite ai sensi dell'art.90 della [L. 289/2002](#);
- b) Federazioni sportive nazionali;

- c) Enti/Associazioni di promozione sportiva, iscritti nel registro nazionale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale, formalmente e regolarmente costituiti nelle forme di legge, in possesso del Codice Fiscale e Partita IVA;
- d) Discipline sportive associate;
- e) Consorzi e raggruppamenti, anche temporanei e di scopo, tra i predetti soggetti così come previsto dalla vigente normativa in materia. In tal caso i soggetti facenti parte del consorzio/raggruppamento richiedente devono presentare domanda congiuntamente, individuando un referente unico nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e in caso di affidamento provvedere a conferire mandato speciale ad uno dei componenti designato quale capogruppo.

Articolo 24 - Oggetto dell'affidamento in concessione

1. L'affidamento in concessione del servizio di gestione del Campo sportivo Comunale comprende la gestione dei seguenti spazi:
 - un campo di calcio regolamentare
 - relativi spogliatoi e pertinenze
 - spazi verdi
 - locali annessi
 - impianti di illuminazione e riscaldamento, docce, servizi igienici, vani ed accessori delle strutture in oggetto.
 - tribune
2. L'affidamento in concessione avviene sulla base di procedure ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto stabilito dal [D. Lgs 50/2016](#) e ss.mm.ii.
3. L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Articolo 25 - Gestione dell'impianto

1. La gestione comprende:
 - a) servizio di custodia continua, senza interruzioni, dell'impianto affidato;
 - b) utilizzo dell'impianto per attività proprie;
 - c) utilizzo dell'impianto da parte di soggetti autorizzati dall'amministrazione sulla base di periodica programmazione;
 - d) accensione, controllo e manutenzione – a norma di legge – dell'impianto elettrico, termico e idrico;
 - e) pulizia generale dell'impianto e delle attrezzature, con particolare cura per l'igiene nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - f) manutenzione dei manti erbosi e delle altre eventuali superfici sportive;
 - g) manutenzione ordinaria degli immobili, delle recinzioni interne ed esterne, nonché di tutte le aree di pertinenza dell'impianto;
 - h) assunzione esclusiva in capo al gestore di tutte le spese connesse e/o annesse alla gestione complessiva dell'impianto, comprese le utenze, la fornitura di materiali, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature per gli interventi manutentivi. Le utenze dovranno essere volturate ai gestori all'atto della sottoscrizione delle convenzioni e pagate dagli stessi.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva come diritto incondizionato la possibilità di utilizzare gratuitamente le strutture e l'impianto sportivo per un massimo di 15 giorni l'anno, fermo restando l'obbligo di un congruo preavviso e la compatibilità d'uso.
3. Durante la gestione, in presenza di squadre con sede nel territorio comunale con riferimento alle quattro frazioni Aci Castello – Aci Trezza -Cannizzaro- Ficarazzi, il gestore deve consentire

l'utilizzo del campo con la tariffa agevolata per gli incontri casalinghi e gli allenamenti delle squadre, stabilita dalla giunta comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare la gratuita' degli incontri casalinghi ufficiali federali;

Articolo 26 - Garanzie definitive

1. Il Concessionario, al momento della firma della concessione, ha l'obbligo di costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 del [D. Lgs. 50/2016](#).

La menzionata forma cauzionale è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

2. Il Comune avrà diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei seguenti casi:

- a) inadempienze da parte del concessionario degli obblighi concessori;
- b) caso di risoluzione anticipata del contratto;
- c) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio oggetto della concessione.

3. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, nel periodo di durata della convenzione, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 27 - Manutenzione ordinaria

1. Ai fini del presente regolamento per opere di manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità, così come descritte dall'art. 3 lettera oo-quater) del [D. Lgs. 50/2016](#).

2. I concessionari di cui al precedente [articolo 23](#), saranno tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria del campo sportivo e delle strutture a esso connesse.

3. Per interventi straordinari più complessi che richiedono l'ausilio di ditte esterne o di particolari attrezzature sarà l'amministrazione comunale, a sua cura e spese, che interverrà direttamente anche previa segnalazione e/o richiesta da parte del concessionario.

Articolo 28 - Manutenzione straordinaria

1. Ai fini del presente regolamento per opere di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità, così come descritte dall'art. 3 lettera oo-quinquies) del [D. Lgs. 50/2016](#).

2. L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

3. I concessionari possono richiedere i interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 60 giorni.

Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 29 - Modifiche e migliorie

1. È fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e/o beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Eventuali sostituzioni, rese necessarie per deperimento d'uso sono presi in accordo di volta in volta.

Articolo 30 - Manifestazioni aperte al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti, ivi comprese quelle in materia di pubblica sicurezza.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Articolo 31 - Pubblicità

1. Ogni forma di pubblicità all'interno del Campo è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge.
2. Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione, se non autorizzate preventivamente dall'amministrazione comunale, che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.
3. Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale.

Articolo 32 - Personale utilizzato dal concessionario

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla L. R. n. 29 del 29 dicembre 2014 e ss.mm.ii. "Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva - Regione Sicilia" nonché alla normativa nazionale in materia sportiva, civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Articolo 34 - Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'acquisita esecutività della deliberazione di approvazione e la successiva esposizione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite salvo:
 - a) disposizioni normative comunque applicabili anche alle convenzioni in essere;
 - b) adeguamento convenzionale, che viene effettuato sulla base del presente Regolamento, in seguito a aggiornamento, rinnovo o variazione delle convenzioni in essere.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la concessione temporanea delle palestre comunali di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 19/06/2007 e ss.mm.ii.
4. Fino alla data di approvazione con deliberazione di Giunta comunale delle nuove tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, resta salvo quanto previsto dalle Deliberazioni di G.C. N° 152/2010 e N°71/2014.

Indice generale

| | |
|--|----|
| TITOLO I - PRINCIPI GENERALI..... | 2 |
| Articolo 1 - Oggetto e finalità..... | 2 |
| Articolo 2 - Definizione degli impianti sportivi comunali..... | 2 |
| Articolo 3 - Classificazione delle attività sportive..... | 2 |
| TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI..... | 3 |
| Articolo 4 - Destinatari degli impianti..... | 3 |
| Articolo 5 - Principi e criteri per l'assegnazione degli impianti..... | 3 |
| Articolo 6 - Procedura di assegnazione degli impianti a gestione diretta..... | 5 |
| Articolo 7 - Revoca o sospensione per esigenze di uso diretto..... | 5 |
| Articolo 8 - Palestre scolastiche..... | 6 |
| TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI..... | 6 |
| Articolo 9 - Modalità di gestione degli impianti sportivi..... | 6 |
| Articolo 10 - Tipologia delle concessioni..... | 7 |
| Articolo 11 - Concessione in gestione ed uso..... | 7 |
| Articolo 12 - Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica..... | 8 |
| Articolo 13 - Norme generali sulla vigilanza..... | 8 |
| Articolo 14 - Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature..... | 9 |
| Articolo 15 - Norme generali sull'uso degli impianti, autorizzazioni e responsabilità..... | 9 |
| Articolo 16 - Installazioni particolari..... | 10 |
| Articolo 17 - Norme generali sull'accesso del pubblico..... | 11 |
| Articolo 18 - Risoluzione e revoca delle concessioni..... | 11 |
| Articolo 19 - Divieto di sub concessione..... | 11 |
| TITOLO IV - TARIFFE..... | 12 |
| Articolo 20 - Tariffe d'uso..... | 12 |
| Articolo 21 - Modalità di riscossione delle tariffe..... | 12 |
| Articolo 22 - Esenzioni..... | 12 |
| TITOLO V - CAMPO SPORTIVO COMUNALE "Antonino Di Guardo"..... | 12 |
| Articolo 23 - Destinatari dell'affidamento in concessione..... | 12 |
| Articolo 24 - Oggetto dell'affidamento in concessione..... | 13 |
| Articolo 25 - Gestione dell'impianto..... | 13 |
| Articolo 26 - Garanzie definitive..... | 13 |
| Articolo 27 - Manutenzione ordinaria..... | 14 |
| Articolo 28 - Manutenzione straordinaria..... | 14 |
| Articolo 29 - Modifiche e migliorie..... | 14 |
| Articolo 30 - Manifestazioni aperte al pubblico..... | 15 |
| Articolo 31 - Pubblicità..... | 15 |
| Articolo 32 - Personale utilizzato dal concessionario..... | 15 |
| TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... | 15 |
| Articolo 33 - Rinvii..... | 15 |
| Articolo 34 - Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme..... | 15 |